

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2645

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

col Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

e col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

(V. Stampato Camera n. 3898)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 luglio 1997*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare
l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1997, N. 172

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri sui criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.

Art. 1-ter. - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1997.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le attuali procedure in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, in considerazione della grave carenza di disponibilità abitative ed in attesa della riforma organica del settore, attualmente all'esame del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilità abitativa**

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1-bis.

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri sui criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.

Articolo 1-ter.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1997.

SCÀLFARO

PRODI - COSTA - NAPOLITANO -
FLICK

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

